CAMERA DEI DEPUTATI N. 2791

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LENTI, BOGHETTA, CANGEMI, CAPITELLI, DE CESARIS, DE MURTAS, GALDELLI, MALENTACCHI, MICHELANGELI, MORONI, NARDINI, ORTOLANO, SAIA, VALPIANA

Istituzione della facoltà universitaria di scienze motorie

Presentata il 28 novembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I governi succedutisi dal dopoguerra ad oggi hanno trascurato il problema della riforma degli Istituti superiori di educazione fisica, non ravvisando la necessità di istituire un corso di studi quadriennale con il rilascio della laurea in scienze motorie.

Vi sono state nel tempo varie iniziative parlamentari, un disegno di legge di iniziativa governativa, un disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica che non ha potuto terminare il suo *iter* per l'anticipata interruzione dell'ultima legislatura.

La breve durata dei governi in carica, la scarsa volontà politica ed interessi settoriali hanno impedito che l'Italia si mettesse, anche in questo importante e delicato settore, in linea con gli altri Paesi europei ed extraeuropei.

Tre sono i motivi fondamentali che sollecitano l'istituzione della facoltà di scienze motorie.

Il primo aspetto, di natura socio-scolastica, è basato sullo studio e sulla ricerca dei problemi della motricità nell'età evolutiva, a partire dalla scuola di base, la cui importanza è stata dimostrata dagli studi maturati in campo pedagogico.

La ricerca epistemologica ha evidenziato la necessità di disporre, nelle scuole primarie e secondarie, di personale altamente qualificato nello specifico settore: non solo per motivi di salute, preventivi e formativi, ma perché ogni apprendimento cognitivo passa attraverso il corpo, ini-

ziando dall'acquisizione delle capacità motorie e presportive di base. Lo sviluppo organico di questi processi consente di realizzare la formazione unitaria e globale dell'individuo.

La seconda esigenza, strettamente correlata alla prima, è rappresentata dallo studio dei rapporti sociali, fisiologici, psicologici e motori delle donne e degli uomini nei confronti dell'ambiente in cui vivono.

La situazione è così grave che urge intervenire, con operatori maggiormente qualificati professionalmente, contro i mali provocati dalla ipocinesi di massa che riguarda tutte le età, il modo di vivere, l'organizzazione sociale ed il suo modello di sviluppo.

La terza esigenza, e non per questo ultima, attiene alla ricerca scientifica che deve investire il settore della preparazione fisica di base, il settore sportivo giovanile scolastico, il settore sportivo agonistico.

Lo studio e l'approfondimento delle tecniche sportive e delle metodologie di allenamento più avanzate devono rappresentare un pilastro nella preparazione del futuro laureato e costituiranno il fondamento dell'attività professionale, oltre ad essere il punto di partenza delle ricerche basilari per l'elaborazione di una teoria del movimento applicabile a tutti: non solo, quindi, perché lo sport oggi rappresenta un fenomeno sociale che interessa e coinvolge milioni di persone.

La legge di istituzione di questa specifica facoltà, attraverso la sua articolazione, organizzazione e il *Corpus doctrinae*, deve configurare la « tipologia » del laureato il quale dovrà possedere una solida preparazione nelle discipline scientifiche che sono di supporto alla professione ed una competenza specifica nel vasto campo della motricità umana e di tutte le problematiche ad essa collegate.

Nel momento in cui si configura un corso di laurea o una facoltà nuova è necessario, *in primis*, prefigurarsi il *corpus doctrinae*: le materie, le discipline e le applicazioni pratiche che dovranno caratterizzare il profilo professionale specifico dei nuovi laureati; i docenti, che svolgeranno un'azione educativa e formativa avente per obiettivo la promozione e lo sviluppo integrato di tutte le aree della personalità e di tutte le funzioni vitali, con un approccio metodologico e didattico globale e mirato. La presenza in misura preponderante delle materie professionali all'interno dell'ordinamento didattico rappresenta la sola garanzia di una effettiva autonomia di indirizzo e di gestione della nuova facoltà, i cui futuri laureati potranno arrivare alla docenza in tutte le materie inserite nel piano di studi.

Ciò garantirà che lo sviluppo della ricerca proceda in maniera effettivamente mirata, come già avviene nelle corrispondenti facoltà europee ed extraeuropee dove il corso di studi, della durata di quattro anni, è articolato su un insieme di insegnamenti di aree diverse (psicocopedagogica, agonistica, sociale e manageriale). In particolare, bisogna tenere presente che tutte le altre nazioni della Unione europea danno vita a corsi di laurea specifici: di conseguenza, gli attuali diplomati risultano essere professionalmente discriminati rispetto ai laureati delle altre nazioni. Diversamente, questo nuovo corso di laurea rischierà di essere schiacciato e « colonizzato » da strutture private, università straniere od altro.

Non ci sono altre strade da percorrere: il resto è improvvisazione e faciloneria, che porteranno il nostro Paese lontano da quanto è stato già realizzato nel resto della Unione europea.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Facoltà di scienze motorie).

1. La ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo delle scienze motorie si svolgono presso le università degli studi nella facoltà universitaria di scienze motorie.

2. Negli elenchi delle lauree e delle facoltà di cui alle tabelle I e II annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono aggiunti il corso di laurea in scienze motorie e la facoltà di scienze motorie.

ART. 2.

(Ordinamento didattico).

1. La durata del corso di laurea in scienze motorie è di quattro anni.

2. Il corso di laurea in scienze motorie è articolato nei seguenti quattro indirizzi:

a) indirizzo pedagogico, destinato alla formazione degli insegnanti, che deve tener conto anche dell'inserimento delle attività motorie nella scuola elementare e materna;

b) indirizzo scientifico e tecnico-sportivo, destinato alla formazione di tecnici e ricercatori delle varie discipline;

c) indirizzo sport per tutti, destinato alla formazione di operatori delle attività motorie e ludico-ricreative;

d) indirizzo per la gestione e amministrazione delle attività sportive, destinato a coloro che operano nel settore dello sport, nelle istituzioni e sul territorio.

3. Il corso di laurea in scienze motorie prevede un biennio propedeutico comune a

tutti gli indirizzi. Le materie del biennio propedeutico sono le seguenti:

a) lineamenti di pedagogia;

b) lineamenti di psicologia;

c) lineamenti di fisiologia delle attività motorie;

d) lineamenti di biologia delle attività motorie;

e) anatomia umana applicata all'attività motoria;

f) lineamenti di igiene pubblica e delle attività motorie;

g) storia sociale dell'educazione fisica e dello sport;

h) antropologia culturale;

i) istituzioni di sociologia;

l) metodologia e tecnica delle attività motorie;

m) statistica delle pratiche fisiche con elementi di demografia;

n) legislazione sociale e sportiva;

o) teoria del gioco.

4. Gli insegnamenti obbligatori dell'indirizzo pedagogico sono i seguenti:

a) auxologia;

b) attività motorie per l'infanzia;

c) attività cinesiologiche e correttive;

d) giochi sportivi di squadra 1°;

e) attività sportive individuali 1°;

f) psicologia dell'età evolutiva;

g) didattica dell'educazione e degli sport.

5. Gli insegnamenti obbligatori dell'indirizzo scientifico e tecnico-sportivo sono i seguenti:

a) teoria e metodologia generale dell'allenamento;

b) biomeccanica;

c) biochimica;

d) giochi sportivi di squadra 1°;

e) attività sportive individuali 1°;

f) teoria e metodologia delle attività sportive in acqua;

g) endocrinologia;

h) psicologia dello sport.

6. Gli insegnamenti obbligatori dell'indirizzo sport per tutti sono i seguenti:

a) istituzioni di diritto pubblico;

b) attività motorie per l'infanzia;

c) attività per la terza età;

d) attività motorie per il tempo libero;

e) culture della corporeità;

f) teoria e metodologia generale dell'allenamento;

g) attività cinesiologiche e correttive.

7. Gli insegnamenti obbligatori dell'indirizzo per la gestione e amministrazione delle attività sportive sono i seguenti:

a) istituzioni di diritto pubblico;

b) organizzazione delle attività sportive;

c) politiche pubbliche dello sport e del *loisir*;

d) teorie e modelli dell'organizzazione sportiva;

e) pianificazione delle attività motorie sportive.

8. Gli insegnamenti complementari in numero di sei per gli indirizzi di cui alle lettere *a), b)* e *c),* del comma 2, e 8 per l'indirizzo di cui alla lettera *d),* del comma 2, a scelta dello studente sono:

a) giochi sportivi di squadra 2°;

b) attività sportive individuali 2°;

c) attività motorie per i disabili;

d) pedagogia speciale;

e) ginnastica sanitaria;

f) princìpi di alimentazione;

g) sociologia dell'educazione fisica;

h) cultura della corporeità;

i) elementi di endocrinologia;

l) traumatologia dello sport;

m) matematica;

n) economia aziendale;

o) introduzione al *management* e princìpi di *marketing*;

p) princìpi di microeconomia e macroeconomia;

q) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

r) giornalismo sportivo;

s) biennalizzazione di un insegnamento.

9. Ogni facoltà universitaria, per ciascun indirizzo, può individuare insegnamenti complementari diversi da quelli previsti dalla presente legge.

10. Le prove obbligatorie per le quali non c'è valutazione del merito, ma solo giudizio di idoneità, sono le seguenti:

a) prova scritta di inglese;

b) prova scritta di francese o tedesco o spagnolo;

c) prova di conoscenza di base del linguaggio informatico.

ART. 3.

(Istituzione).

1. L'istituzione della facoltà universitaria di scienze motorie avviene in base alle indicazioni del piano triennale di sviluppo dell'università di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

ART. 4.

(Corso di studio).

1. Per le finalità della presente legge, oltre a corsi di laurea, possono essere istituiti corsi di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca, secondo le disposizioni dell'ordinamento universitario.

2. Concorrono al funzionamento dei corsi e delle scuole di cui al comma 1 le facoltà ed i dipartimenti interessati.

ART. 5.

(Organizzazione didattica).

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dalla presente legge sono conferiti secondo le disposizioni dell'ordinamento universitario.

2. Per l'attuazione dei programmi di ricerca, delle esercitazioni tecnico-pratiche e del tirocinio, le facoltà universitarie di scienze motorie stipulano convenzioni per l'utilizzo di impianti sportivi e di attrezzature esistenti sul territorio.

ART. 6.

(Concorsi).

1. Per il reclutamento del personale docente della facoltà universitaria di scienze motorie sono indetti concorsi per titoli ed esami secondo le normative del Consiglio universitario nazionale (CUN).

2. Nel caso in cui la commissione giudicatrice non possa essere validamente costituita per l'impossibilità di trovare, anche in raggruppamenti affini, il numero dei componenti necessario, la commissione stessa è corrispondentemente integrata con esperti, anche stranieri, altamente qualificati nelle discipline cui si riferisce il concorso, nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del CUN.

3. In sede di prima attuazione della presente legge è consentito l'impiego, se-

condo le necessità e nel rispetto delle disposizioni vigenti, di docenti assunti con contratto a tempo determinato.

ART. 7.

(Istituti superiori di educazione fisica — Norme transitorie).

1. Con regolamento adottato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio universitario nazionale, sono dettate le disposizioni per disciplinare il passaggio dal previgente al nuovo ordinamento, assicurando comunque il proseguimento degli studi da parte degli studenti degli Istituti superiori di educazione fisica alla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di cui al presente comma disciplina la valutazione del *curriculum* didattico svolto dai diplomati e dagli studenti degli Istituti superiori di educazione fisica ai fini del conseguimento dei titoli di studio previsti dalla presente legge.

2. Sono fatti salvi i titoli di studio conseguiti ai sensi dell'ordinamento previgente.

3. La facoltà universitaria di scienze motorie con sede a Roma è titolare del diritto di utilizzazione di tutti gli impianti sportivi, uffici, foresterie, convitti, già in uso all'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma.

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico delle disponibilità stanziate dalla legge 7 agosto 1990, n. 245, ai fini della copertura dei piani triennali di sviluppo delle università.